

Pronuncia dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle distribuzioni di un Anstalt

Family Office and Private Client

20 ottobre 2020



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Recente pronuncia dell'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione delle distribuzioni di un Anstalt

Nel presente documento sarà brevemente ripercorsa la risposta all'Interpello n. 433 del 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi sulla tassazione ai fini IRPEF delle distribuzioni effettuate da un Anstalt del Liechtenstein ad una persona fisica residente in Italia.

L'Anstalt

L'Anstalt è un soggetto giuridico regolato dalla legislazione del Liechtenstein, autorizzato a svolgere anche attività di impresa e che viene tra le altre cose utilizzato per la detenzione e gestione nel tempo di patrimoni.

Tipicamente ai fini della sua costituzione è richiesto l'apporto di un capitale minimo pari a CHF 30.000 e, non essendo il suo patrimonio suddiviso in quote, non si individuano né soci né azionisti ma solo portatori di interesse.

Dotato di un'ampia autonomia statutaria, l'amministrazione dell'Anstalt è svolta da un consiglio di amministrazione, ma un ruolo significativo può essere ricoperto anche dal fondatore, il cui nome non è reso pubblico e i cui diritti possono essere trasferiti a soggetti terzi.

Risposta all'Interpello n. 433 del 2020

Nella fattispecie in esame, l'istante, persona fisica residente in Italia, ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione delle distribuzioni che egli era in procinto di percepire da un Anstalt del Liechtenstein.

Nello specifico, il consiglio di amministrazione dell'Anstalt aveva deliberato la distribuzione ai beneficiari (tra i quali vi era l'istante) dei proventi percepiti a titolo di dividendi da quattro società estere partecipate.

L'Agenzia delle Entrate, non convenendo con la soluzione prospettata dall'istante, il quale aveva qualificato ai fini fiscali l'Anstalt come un trust opaco, ha ritenuto che, nel caso di specie, l'Anstalt fosse assimilabile ad una società semplice⁽¹⁾.

(1) L'Agenzia delle Entrate ha altresì rilevato che, sebbene l'Anstalt non sia sovrapponibile ad alcuna figura giuridica regolata dall'ordinamento italiano, esso sia comunque riconosciuto anche in Italia, come si evince dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 1853 del 1993 e n. 14870 del 2000.

Rilevanti ai fini della decisione dell’Agenzia delle Entrate, che ha individuato quale modalità operativa da adottare ai fini della qualificazione tributaria dell’Anstalt quella definita dalla precedente Circolare n. 27/E del 2015 da essa emanata, sono risultati:

- il fatto che, nell’ambito della procedura della ‘*voluntary disclosure*’ (Legge n. 186 del 2014), l’Anstalt non fosse stato considerato un soggetto interposto;
- il fatto che, attraverso le delibere dell’assemblea dell’Anstalt, fosse sempre possibile, con il consenso di tutti i beneficiari, disporre del potere e del controllo sui beni, realizzando di fatto una coincidenza tra le figure dei beneficiari e i titolari dei diritti dei fondatori;
- la previsione dell’art. 5, paragrafo 4 della Legge n. 210 del 2016 che ha ratificato l’Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali tra l’Italia e il Liechtenstein secondo cui l’Anstalt è ricompreso tra le altre persone giuridiche o figure giuridiche diverse dal *trust*.

L’assimilazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’Anstalt ad una società semplice ha comportato pertanto:

- la ricomprensione dell’Anstalt tra le società e gli enti non residenti soggetti all’IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR;
- la qualificazione delle distribuzioni dell’Anstalt all’istante quali redditi di capitale e, più precisamente quali utili di fonte estera (in base al combinato disposto dell’art. 44, comma 1 lettera e) e comma 2, lettera a) del TUIR). A tal proposito si ricorda che ai proventi percepiti non nell’esercizio di impresa dal 1° gennaio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta.

Un regime di tassazione differente (‘regime transitorio’ di cui all’art. 1, comma 1006 della Legge n. 205 del 2017) trova tuttavia applicazione, nel caso di titolarità di partecipazioni qualificate, con riferimento alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili formati entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. In tale caso gli utili concorrono parzialmente alla formazione della base imponibile IRPEF del percipiente (per il 40%, 49,72% o 58,14% del loro valore a seconda dell’anno di formazione degli stessi), salvo che non si tratti di dividendi a fiscalità privilegiata.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: adeidda@kpmg.it

T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: tdesimone@kpmg.it

T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 20 ottobre 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.